

REGOLAMENTO (CEE) N. 2306/88 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 1988
recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81 e dell'allegato
del regolamento (CEE) n. 1010/86 nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2250/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5 e l'articolo 19, paragrafo 7,

considerando che, a seguito dell'introduzione della nomenclatura combinata, a decorrere dal 1° gennaio 1988 taluni regolamenti d'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero hanno dovuto essere adeguati in conformità; che tali adeguamenti hanno interessato più specificamente l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81 e l'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio⁽³⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 1714/88⁽⁴⁾;

considerando che la realizzazione della concordanza tra detti allegati e la nomenclatura combinata ha determinato

alcune anomalie, quale, ad esempio, la menzione di prodotti che non sono fabbricati a partire dallo zucchero ovvero che sono derivati da forme primarie già incluse negli allegati; che, per esigenze di chiarezza e di corretta gestione del settore, è opportuno eliminare tali anomalie dagli allegati in parola;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, nella versione adattata dal regolamento (CEE) n. 3393/87 della Commissione⁽⁵⁾, è sostituito dal testo seguente:

• ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chephir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao
0710	Ortaggi o legumi, non cotti, o cotti in acqua o al vapore, congelati:
0710 40 00	— Granturco dolce
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello state in cui sono presentati:
0711 90	— altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
0711 90 30	— — — Granturco dolce
ex 1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
1302 31 00	— Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati
1302 32	
1302 39 00	
ex 1520	Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose:
1520 90 00	— altre, compresa la glicerina sintetica
1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro
1702 90 10	Maltosio chimicamente puro
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquierizia della sottovoce 1704 90 10.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988.

⁽³⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 24.